

## VERBALE DI ACCORDO GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE VEICOLI AZIENDALI

Il giorno 20 marzo 2018 in Roma

tra

Iren S.p.a. - anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Ambiente S.p.a., Iren Energia S.p.a., Iren Mercato S.p.a., Ireti S.p.a., AMIAT S.p.A., TRM S.p.A., Iren Rinnovabili S.p.a., Atena Trading S.p.a., ASM Vercelli S.p.a., Iren Acqua S.p.a., Iren Acqua Tigullio S.p.a., Iren Laboratori S.p.a. e altre a bilancio consolidato -, di seguito il Gruppo o l'Azienda,

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, rappresentate da

- Segreterie nazionali di categoria FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, FLAEI/CISL, FP/CGIL, UILTRASPORTI/UIL, FIT/CISL RETI e FIADEL, e
- Segreterie Regionali e Territoriali di FILCTEM, FP - CGIL, FLAEI, FEMCA, FIT - CISL, UILTEC, UILTRASPORTI/UIL, FIADEL -
- Rappresentanze aziendali dei lavoratori del Gruppo Iren, di seguito le OO.SS;

di seguito -nel loro insieme- le Parti,

premesso che

- il Gruppo è impegnato da tempo in un processo di profonda ristrutturazione e riorganizzazione che ha consentito, tra l'altro, di ottenere risultati attesi in termini di efficientamento;
- la rapida evoluzione del mercato e la forte pressione economica impongono, inoltre, una crescente attenzione finalizzata a:
  - ottimizzare i costi e ridurre i consumi, compresi gli automezzi appartenenti alla flotta aziendale;
  - adottare strategie di crescita e di sviluppo sostenibile di rispetto dell'ambiente mediante la riduzione di CO2 nell'atmosfera;
  - in senso più generale, perseguire una migliore e più efficiente gestione della flotta aziendale finalizzata tra l'altro a contenere i mezzi circolanti e la condivisione del parco macchine;
  - migliorare la qualità del lavoro;
- in un tale contesto, l'Azienda ha manifestato l'intenzione di dotare gli autoveicoli appartenenti alla propria flotta aziendale di un sistema di gestione della flotta basato su sistemi di geo-localizzazione satellitare basato su tecnologia GPS (Global Positioning System), per necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale, consentendo
  - la maggiore efficienza della programmazione delle attività sul territorio e degli interventi di manutenzione dei veicoli;
  - l'ottimizzazione dei costi aziendali, anche attraverso l'individuazione dei migliori percorsi;
  - una miglior organizzazione dell'attività dei dipendenti impegnati fuori sede;
  - il reperimento immediato del veicolo in caso di incidente sul lavoro, specie se occorso in zone remote;
  - interventi di soccorso più tempestivi, elevando i livelli di sicurezza sul lavoro;
  - la migliore gestione degli interventi di manutenzione del veicolo e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie;
  - la prevenzione di furti ed altri atti illeciti a danno dei mezzi aziendali e di quanto in essi caricato e trasportato con particolare riferimento alla attrezzature di lavoro;
  - l'ottimizzazione delle assicurazioni degli autoveicoli;

tenuto conto

- di quanto previsto all'art. 4 della Legge n. 300/1970;
- di quanto normato dal Garante per la protezione dei dati personali sull'utilizzo di "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" con provvedimento in data 4 ottobre 2011 e ss., nonché di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Servizio Idrico, con Deliberazione del 23.12.2015 n. 655, in relazione ai principi di intervento ed ai termini tempestivi e perentori entro i quali il Gestore del Servizio Idrico deve attivarsi per l'espletamento delle attività volte al "pronto intervento"

si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente accordo.
2. Le Organizzazioni Sindacali, preso atto delle motivazioni esposte nella presentazione aziendale, convengono sull'utilizzo ed installazione da parte del Gruppo Iren S.p.A. degli impianti di geo-localizzazione nei veicoli (autoveicoli, furgoni, mezzi d'opera, automezzi in genere nessuno escluso) in uso presso le Società del Gruppo, o che in qualsiasi sede/unità periferica sia attuale sia futura sono/saranno allocati, per perseguire le finalità relative alle necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale, nonché assicurare l'assunzione dei dati previsti nella già richiamata Delibera AEEGSI 655/2015.
3. Le Parti convengono che le attività collegate all'utilizzo di impianto di localizzazione satellitare saranno effettuate in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, in ottemperanza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, recante il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, più in particolare, dei Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 ottobre 2011 e seguenti.
4. L'attività di localizzazione satellitare verrà effettuata sempre nel rispetto del cosiddetto principio di proporzionalità (raccolta dei soli dati necessari per le finalità sopra esposte). La raccolta ed il trattamento dei dati avverrà nel principio di pertinenza e non di eccedenza rispetto alle finalità perseguite e secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.
5. I dati forniti dagli apparecchi del sistema saranno raccolti e trattati direttamente dalla Società, e più precisamente da personale specificatamente designato per iscritto per accedere in tal senso agli stessi, mediante specifiche credenziali di autenticazione e di cui verrà anche data precisa informazione ai dipendenti.

Verranno raccolti i soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle necessità precisate nelle premesse e, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli concernenti conducente, ubicazione del veicolo, distanza percorsa, tempi di percorrenza, carburante consumato, velocità media, commisurazione dei costi da imputare alla clientela, nonché l'assunzione dei dati previsti nella già richiamata Delibera AEEGSI 655/2015.

In ogni caso, i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali e a tale scopo la Società fornirà adeguata informazione ai propri dipendenti circa la presenza del predetto sistema e le sue finalità, informandoli, fra le altre, in merito al personale aziendale incaricato al trattamento dei dati connessi all'utilizzo del sistema e dei tempi di conservazione dei dati stessi. Inoltre, verrà collocata, all'interno dei mezzi, adeguata vetrofania

*[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink.]*


recante la dizione "Veicolo sottoposto a localizzazione", così come indicato dal provvedimento del Garante della privacy del 4 ottobre 2011 e seguenti.

6. Deve intendersi esclusa qualsiasi finalità riferita al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e la possibilità per il datore di lavoro di esaminare e verificare il percorso effettuato dai lavoratori, a meno che tali analisi siano condotte a fini esclusivamente organizzativi e produttivi, utilizzando dati in forma aggregata e anonimi, nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori.
7. Le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto al punto 2 del presente accordo e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia o derivanti da provvedimenti normativi.  
Resta precisato che non saranno adottati nei confronti del personale dipendente comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o di risarcimento nel caso in cui la Società venga a conoscenza, a seguito della raccolta dei dati, di notizie o eventuali errori dei dipendenti.
8. La conservazione dei dati sarà limitata ad un tempo strettamente necessario e comunque conformemente a quanto disposto nel già sopra citato provvedimento del Garante della privacy del 4 ottobre 2011 e seguenti. In tal senso, se i dati in questione venissero utilizzati a soli scopi di rendere una determinata prestazione di servizio ovvero per esigenze attinenti alla sicurezza dei lavoratori ed alla tutela del patrimonio aziendale, i dati stessi, una volta resa tale prestazione ovvero esaurite le esigenze sopra ricordate, saranno automaticamente cancellati e senza possibilità di riutilizzo, come previsto dalle vigenti normative in materia.  
Vengono fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione in caso di richiesta per attività investigative da parte dell'Autorità Giudiziaria o di polizia.
9. Il Gruppo Iren, per il compimento delle attività sopra ricordate, in ragione delle necessità ed esigenze già espresse, si avvarrà di un operatore specifico (Società terza), che fornirà al Gruppo Iren i servizi di localizzazione degli automezzi e trasmissione dei dati relativi al posizionamento degli stessi. Tale operatore verrà nominato unico responsabile esterno al trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.196/2003) e gli verranno fornite dal Gruppo Iren le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regolerà la fornitura del servizio di localizzazione, determinando altresì le tipologie di dati da trattare nonché le modalità e i tempi della loro *eventuale* conservazione.  
Il Gruppo Iren prima di procedere provvederà inoltre a redigere apposita policy aziendale sul sistema di localizzazione satellitare ed informativa ai dipendenti così come previsto dal sopracitato art. 4, comma 3, della Legge 300/1970 e dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i, specificando gli incaricati aziendali al trattamento dati, che saranno gli unici ad avere accesso diretto ai dati.

10. La presente disciplina in materia di geo-localizzazione è da intendersi non soggetta a termine o scadenza. Resta inteso che in caso di modifiche alle vigenti normative in materia le Parti si incontreranno per eventuali adeguamenti.

11. Le Parti firmatarie del presente verbale di accordo si incontreranno periodicamente per l'informazione in merito allo stato di avanzamento del progetto e alla sua completa implementazione e per l'informativa in merito agli interventi di informazione previsti per i lavoratori interessati.

Sarà data comunicazione alle RSU circa i tempi di avvio nelle varie unità organizzative del Gruppo.



In caso di segnalazioni di anomalie o di disfunzioni del sistema potrà essere richiesto dal Coordinamento RSU interessata con un apposito incontro.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito la procedura prevista dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Iren S.p.A. e le Società rappresentate

*Antonio Veli*

Per le OO.SS.LL.

*Giuseppe C. Butta*  
*Paolo Leoni*

*Carlo...*  
*Alberto...*  
*Roberto...*

*Adriano...*  
*Luca...*  
*Paolo...*  
*Roberto...*

*Giuseppe...*  
*Roberto...*  
*Antonio...*  
*Fabrizio...*  
*Roberto...*  
*Roberto...*